

12050-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -  
Luca Ramacci  
Giovanni Liberati  
Luca Semeraro  
Stefano Corbetta - Relatore -

Sent. n. 384  
CC - 19/02/2020  
R.G.N. 45654/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del 02/10/2019 del Tribunale della libertà di Vicenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
udito il difensore, avv. (omissis) del foro di Vicenza, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



legittimità puntualmente indicata nel ricorso. Sarebbe perciò violato il disposto dell'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, perché si è confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, in assenza di un profitto da sottoporre a vincolo reale a causa dell'integrale archiviazione/annullamento della pretesa tributaria.

Sotto altro profilo, si lamenta anche la violazione degli artt. 13 e 13-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la riduzione della pretesa impositiva, in accordo con l'Amministrazione finanziaria, si ripercuote sulla determinazione del profitto del reato sequestrabile, ciò che escluderebbe un'autonomia valutativa, sul punto, in sede penale. Se, quindi, l'accordo tra le parti di parziale annullamento del tributo è idoneo a escludere il sequestro, ciò vale, *a fortiori*, nel caso in cui, come nella specie, l'archiviazione avvenga su iniziativa dell'Ente impositore.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Va rilevato che, con ordinanza di questa Corte di legittimità del 20/11/2019, dep. il 13/02/2020, è stato rigettato il ricorso promosso dalla <sup>(omissis)</sup> contro l'ordinanza del Tribunale della libertà di Vicenza, che aveva respinto la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per i reati di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi negli anni fiscali 2012, 2013 e 2014, fino alla concorrenza di 3.907.537,28 euro, corrispondente all'iva non applicata alle vendite effettuate.

Già in quella sede, la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, aveva dedotto la violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'insussistenza della pretesa tributaria, in quanto, per un verso, l'agenzia delle entrate, aveva autonomamente archiviato le ipotesi di illecito ad oggetto le vendite effettuate nei confronti della società <sup>(omissis)</sup>, <sup>(omissis)</sup>, <sup>(omissis)</sup>, <sup>(omissis)</sup> e, per altro verso, la commissione tributaria provinciale di Vicenza, aveva annullato gli avvisi di accertamento in relazione agli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.

3. Ciò posto, la prospettazione difensiva, secondo cui non sarebbe ipotizzabile il profitto dei reati in relazione ai quali è indagata la <sup>(omissis)</sup>, stante l'archiviazione e l'annullamento della pretesa tributaria per le annualità di imposta che qui rilevano da parte dell'amministrazione finanziaria in un caso, della commissione provinciale tributaria nell'altro, è stata rigettata dal Tribunale cautelare con motivazione giuridicamente corretta.

4. In primo luogo si osserva che non è pertinente il richiamo all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, evocato dalla ricorrente, il quale dispone che "la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro".

Invero, nel caso di specie la società amministrata dalla ricorrente non si è impegnata ad versare alcunché, perché evidentemente vuole giovare degli esiti, per lei favorevoli, ottenuti in sede tributaria.

5. La questione, allora, risiede in ciò: se e in che modo il giudice penale sia vincolato, rispetto all'an dell'imposta che si assume evasa, dagli accertamenti compiuti dall'Amministrazione finanziaria e dal giudice tributario.

Va, a tal proposito, ricordato che in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018 - dep. 07/11/2018, Fiusco, Rv. 275439; Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011 - dep. 07/10/2011, Mariutti, Rv. 251280).

6. Coerentemente con quest'impostazione, si è perciò affermato, ad esempio, che ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014 - dep. 23/09/2014, Agresti, Rv. 260389).

7. In altri termini, proprio perché il procedimento penale e l'ordinamento fiscale sono regolati da una disciplina autonoma e differente, specie in relazione alla raccolta e alla valutazione degli elementi di prova (si pensi, ad esempio, alle presunzioni tributarie), ciò che rispecchia la diversa finalità dai medesimi perseguiti, il giudice penale non è vincolato, nell'accertamento dell'imposta che si

assume evasa, dalle determinazioni assunte dall'amministrazione finanziaria e dal giudice tributario.

Ciò vale, in particolare, quando la piattaforma probatoria acquisita nel procedimento penale sia diversa dagli elementi valutati in sede tributaria.

8. Nel caso di specie, il g.i.p. prima, il Tribunale cautelare poi hanno fatto corretta applicazione dei principi ora evocati, avendo adeguatamente spiegato l'irrilevanza degli esiti dei procedimenti in sede di giustizia amministrativa nel presente procedimento penale valorizzando proprio la diversità del materiale probatorio assunto in sede penale.

In particolare, i rilievi mossi in sede penale alla <sup>(omissis)</sup> si fondano sugli esiti della c.n.r. datata 17 dicembre 2018, la quale non era affatto conosciuta né dall'Agenzia della entrate, né dalla Commissione tributaria, che ha disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento su un appartato conoscitivo risalente nel tempo, essendo ancorato al processo verbale di contestazione del novembre 2016 risultato essere lacunoso.

Invero, a seguito della c.n.r. redatta dall'agenzia delle dogane il 29 novembre 2016 fu aperto a carico dell'indagata il procedimento penale n. 833/88/16 ipotizzando il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e solo tale materiale è stato oggetto di valutazione in sede tributaria.

Viceversa, a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in data 12 giugno 2017, il G.i.p. del Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 07/12/2017 emessa ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., ordinò lo svolgimento di indagine coatte, affidate alla G.d.F. di Vicenza e compendiate nella c.n.r. del 17 dicembre 2018, il cui esito portò all'apertura del presente procedimento in relazione alla violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.

9. Orbene, proprio la radicale differenza del materiale conoscitivo acquisito nel presente procedimento, rispetto a quello valutato in sede tributaria, è stata correttamente valorizzata dal Tribunale cautelare per escludere, in questa sede, la rilevanza delle pronunce rese dalla Commissione Tributaria.

10. Di fronte a tale *ratio decidendi*, il ricorso risulta generico, perché non spiega in che modo la motivazione dei provvedimenti favorevoli ottenuti nelle competenti sedi tributarie sia in grado di contrastare, disarticolandolo, il ragionamento probatorio posto alla base del provvedimento cautelare reale.

11. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19/02/2020.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Vito Di Nicola

